Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 6 settembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 agosto 1960, n. 933.

Istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Comitato nazionale per la energia nucleare (C.N.E.N.). Esso è ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Il C.N.E.N., ai fini delle applicazioni pacifiche della energia nucleare, ha lo scopo:

1) di effettuare e promuovere studi e sperimentazioni curandone l'opportuno coordinamento nel campo:

a) della fisica, della chimica, della matematica, della biologia, della medicina e della ingegneria nucleare e relative applicazioni;

b) della ricerca e preparazione dei minerali, delle materie grezze e delle materie fissili speciali, delle materie radioattive e della produzione di esse;

2) di esercitare l'alta sorveglianza scientifica e tecnica sulle attività connesse all'impiego delle materie grezze e delle materie fissili speciali, alla produzione della energia nucleare, agli impianti di produzione, trattamento ed utilizzazione delle materie fissili speciali, uranio arricchito, materie grezze e minerali, materie radioattive;

3) di esercitare il controllo e la vigilanza tecnica sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di produzione dell'energia nucleare, trattamento ed utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, nonchè di effettuare le operazioni di collaudo tecnico degli stessi impianti;

4) di promuovere ed incoraggiare la preparazione tecnica di esperti in materia di energia nucleare e sua utilizzazione, di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari;

5) di dare parere e prestare collaborazione alle Amministrazioni dello Stato per tutte le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare;

6) di mantenere e di sviluppare la collaborazione tecnico-scientifica con gli Enti internazionali e stranieri che operano nel campo nucleare.

Il C.N.E.N. ha facoltà di finanziare, sovvenzionare e dare contributi ad istituti universitari o ad altri istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione scientifica e tecnica per studi, ricerche e sperimentazioni nel campo dell'energia nucleare e per l'esecuzione di determinati e particolari programmi previamente approvati.

Art. 3.

Un Comitato di Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio e per la pubblica istruzione, fissa le direttive generali che il C.N.E.N. deve osservare.

Lo stesso Comitato determina, su proposta del Presidente del C.N.E.N., gli emolumenti del Vice presidente e dei membri della Commissione direttiva prevista dall'articolo 6.

Ai suoi lavori possono, ove occorra, essere chiamati a partecipare anche altri Ministri interessati a determinate questioni.

Il Comitato dei Ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 4.

Sono organi del C.N.E.N.:

il Presidente;

la Commissione direttiva;

il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Il C.N.E.N. è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e riferisce annualmente sulle attività da questo svolte al Comitato dei Ministri.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni, in tutto o in parte, al Vice presidente.

La carica di Vice presidente del C.N.E.N. è incompatibile con l'esercizio professionale in materie attinenti all'energia nucleare.

Art. 6.

La Commissione direttiva è composta dal Pesidente del C.N.E.N. e da sei membri scelti tra persone particolarmente competenti in materia di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni.

I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Tra questi con lo stesso decreto viene nominato il Vice presidente.

Fanno inoltre parte di diritto della Commissione direttiva il direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, che sopraintende ai problemi della energia, e il direttore generale del Ministero della pubblica istruzione che sopraintende all'istruzione superiore.

I professori di ruolo dell'insegnamento superiore che siano membri della Commissione direttiva, sono collocati fuori ruolo.

La Commissione delibera:

a) sul bilancio preventivo, sugli eventuali provvedimenti di variazione e sul bilancio consuntivo;

b) sui programmi particolareggiati di attività, redatti in base alle direttive del Comitato dei Ministri;

c) sulle assunzioni e licenziamenti del personale direttivo;

d) sulle convenzioni e contratti anche con enti nazionali e stranieri per la ricerca scientifica e applicata.

La Commissione si pronuncia altresì su ogni altro affare che le venga proposto dal Presidente e può delegare a questo e al Vice presidente il potere di concludere contratti e convenzioni fino all'ammontare di lire 10 milioni.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b*) e quelle sulle convenzioni e contratti che impegnano il C.N.E.N. per un ammontare superiore a lire 100 milioni sono soggette all'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.

L'approvazione si intende concessa trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della deliberazione.

La vigilanza sugli atti amministrativi è successiva e l'annullamento deve essere pronunciato nel termine di cui al comma precedente.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato dei Ministri e la Commissione direttiva, è nominato il Segretario generale del Comitato nazionale dell'energia nucleare. Il Segretario generale è organo esecutivo del C.N.E.N.: cura la esecuzione delle deliberazioni della Commissione direttiva, sopraintende all'attività degli uffici del C.N.E.N. ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dalla Commissione direttiva.

Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni della Commissione direttiva.

Il Segretario generale dura in carica quattro anni, può essere confermato ed il suo ufficio è incompatibile con altra attività: ove sia professore di ruolo dell'insegnamento superiore è collocato fuori ruolo.

Il trattamento economico è stabilito con deliberazione della Commissione direttiva, soggetta ad approvazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Su proposta del C.N.E.N., il Ministro per l'industria e il commercio può istituire, con propri decreti, una o più Commissioni consultive.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro è nominato il Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare composto di tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:

uno effettivo con funzione di presidente del Collegio, ed uno supplente, dal Ministro per il tesoro che li sceglie tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'industria e il commercio;

uno effettivo dal Ministro per la pubblica istruzione.

I revisori dei conti provvedono al controllo della gestione amministrativa e finanziaria, nonchè del conto consuntivo del Comitato nazionale per l'energia nucleare e riferiscono annualmente al Ministro per il tesoro ed al Ministro per l'industria e il commercio.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Per la gestione annuale del Comitato nazionale per l'energia nucleare si osservano i termini dell'anno finanziario del bilancio dello Stato.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio ed approvato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri.

Sono soggetti alla stessa approvazione gli eventuali provvedimenti di variazione di bilancio.

Il bilancio consuntivo, deliberato dalla Commissione direttiva entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio, è approvato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

Il bilancio preventivo, gli eventuali provvedimenti di variazione e il bilancio consuntivo sono comunicati subito dopo l'approvazione al Parlamento e sono allegati allo stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 11.

Le norme per l'assunzione del personale, con le relative tabelle organiche, lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale del personale e quelle per l'amministrazione ed il funzionamento interno del C.N.E.N., sono stabilite con regolamenti deliberati dalla Commissione direttiva. Tali regolamenti sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

Il C.N.E.N. può avvalersi dell'opera di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, ai sensi degli articoli 56 e 57 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Su richiesta del Presidente del C.N.E.N. il Ministro per l'industria e il commercio dichiara, con suo decreto, di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 1359, e successive modificazioni, le opere necessarie per la esecuzione dei compiti del C.N.E.N.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarare urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

Art. 13.

Il C.N.E.N. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la consulenza legale e la rappresentanza in giudizio.

Art. 14.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le imposte dirette, le tasse telegrafiche e telefoniche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare è parificato per il conseguimento dei propri fini alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 15.

L'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi del Ministero dell'industria e del commercio provvede all'adempimento delle formalità previste dall'articolo 16 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica.

Ai fini dell'accertamento della natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, l'Ufficio centrale brevetti e marchi può avvalersi, per l'esame delle domande depositate, di funzionari particolarmente idonei del Comitato nazionale per l'energia nucleare, inclusi in un elenco predisposto dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 16.

Il Comitato nazionale per le ricerche nucleari istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1952 e successivamente modificato col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 1956, è soppresso e cessa dalle sue funzioni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Le società per azioni costituite dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari sono messe in liquidazione con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Con decorrenza dalla stessa data, tutto il patrimonio destinato agli scopi indicati nei due decreti sopra citati nonchè nella legge 5 febbraio 1957, n. 19, anche se intestati al Consiglio nazionale delle ricerche, è devoluto al C.N.E.N. il quale subentra di pieno diritto nella titolarità dei relativi beni, diritti e rapporti attivi e passivi.

Il Comitato è autorizzato a provvedere, quando occorre, alla materiale rettifica delle intestazioni di beni, diritti e rapporti in corso con proprie dichiarazioni o comunicazioni agli uffici competenti e ai terzi.

Tutte le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali di qualsiasi natura, contemplati dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta o tassa.

Art. 17.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'industria e il commercio, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3, sarà provveduto al riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

La Commissione direttiva del C.N.E.N. formulerà, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proposte organiche di riordinamento, relative anche allo statuto ed all'inquadramento del personale dell'Istituto stesso.

Art. 18.

Il Comitato nazionale per la energia nucleare provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato e da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati.

Il contributo statale per il primo quadriennio 1960-64 sarà corrisposto nella misura di 75 miliardi di lire così ripartiti:

lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1960-61;
lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1961-62;
lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il contributo sarà versato all'inizio di ogni esercizio finanziario. Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.), alla Agenzia internazionale energia atomica (A.I.E.A.) e le spese per la esecuzione dell'Accordo per il Centro comune di ricerche della Comunità europea dell'energia atomica in Italia (Ispra) sono sostenute dal C.N.E.N.

Art. 19.

All'onere di lire venti miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 11 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — SEGNI
SCELBA — GONELLA — PELLA
— TRABUCCHI — TAVIANI —
ANDREOTTI — BOSCO —
ZACCAGNINI — RUMOR —
SPATARO — SPALLINO —
SULLO — MARTINELLI —
JERVOLINO — BO — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1960, n. 934.

Soppressione della Legazione in Amman (Giordania) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa sede di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Amman (Giordania) e la dipendente Cancelleria consolare sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Amman (Giordania) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Amman (Giordania) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 935.

Inclusione dell'abitato di Auletta, in provincia di Salerno, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1547, col quale l'abitato di Auletta, in provincia di Salerno, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare;
Considerato che, per una parte del detto abitato, la realizzazione del consolidamento è risultata, in seguito a nuovi accertamenti, inconveniente sia tecnicamente che economicamente in relazione allo scopo da raggiungere, e che, pertanto, si rende opportuno procedere al trasferimento parziale dell'abitato medesimo;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 870, emesso nell'adunanza del 17 maggio 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Auletta, in provincia di Salerno, limitatamente alla zona indicata con tratteggio rosso nell'annessa planimetria 4 marzo 1960, n. 4552, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 936.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Nicolò V. e C., in frazione Ranzo del comune di Vezzano (Trento).

N. 936. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 20 gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 27 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Nicolò V. e C., in frazione Ranzo del comune di Vezzano (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 206. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 937.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in località Ponte di Ferro del comune di Sant'Anastasia (Napoli).

N. 937. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 15 novembre 1958, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 27 novembre 1959 e del 5 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in località Ponte di Ferro del comune di Sant'Anastasia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 207. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960.

Conferma del presidente e dei due vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 21 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, approvato con regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto adottata nella riunione del 17 marzo 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la conferma del dott. ing. Francesco Ferruccio Smeraldi a presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, nonchè la conferma dell'avv. Arturo Frinzi e dell'avv. Walter Dolcini a vice presidenti dell'Istituto stesso per gli esercizi 1960, 1961 e 1962.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1960
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 152. — CARUSO

(5700)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1960.

Scioglimento del Consiglio comunale di Lodè (Nuoro).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La rappresentanza elettiva del comune di Lodè (Nuoro), sorta dalle consultazioni popolari del 5 maggio 1957, ha subìto fin dal principio, con supina acquiescenza, le direttive e le iniziative illegali del sindaco e di parte degli assessori, dimostrandosi assolutamente incapace, anche a causa delle profonde divisioni determinatesi per rancori e rivalità nel Consiglio e nella stessa Giunta municipale, di assicurare non soltanto la normale funzionalità dei servizi ma anche la osservanza delle più elementari regole di corretta gestione della cosa pubblica.

Una manifestazione inequivocabile del modo, davvero singolare, d'intendere i doveri della pubblica funzione fu offerta da quell'Amministrazione già poco dopo il suo insediamento, allorchè fu chiamata a dare esecuzione ad una decisione giurisdizionale che aveva dichiarato ineleggibili alcuni dei suoi membri. Il Consiglio comunale negò autorità alla decisione suddetta ed il sindaco, a sua volta, rifiutò di ottemperare al successivo invito del prefetto di riconvocare quell'Organo per i necessari adempimenti; e quando l'adunanza consiliare fu disposta d'ufficio, con l'invio sul posto di apposito commissario, venne inscenata, per cercare d'impedirla, una clamorosa manifestazione di piazza, che fu indubbiamente provocata dall'illegale comportamento del sindaco e dei consiglieri del suo gruppo e che, essendo degenerata in atti di violenza, rese necessario l'energico intervento delle forze di polizia.

Quella seduta si risolse, comunque, in un nulla di fatto perchè deliberatamente disertata dalla quasi totalità dei consiglieri: i quali, invece, uniformandosi alle direttive del sindaco, non mancarono di intervenire alla illegale adunanza che quest'ultimo non si peritò di indire, poco dopo, chiamandovi ancora a partecipare i consiglieri la cui nomina era stata annullata.

Dovettero trascorrere dei mesi prima che il civico consesso — forse anche per l'efficacia ammonitrice della sentenza penale di condanna frattanto intervenuta a carico dei consiglieri anzidetti, nonchè del sindaco quale correo, per usurpazione di pubbliche funzioni — si decidesse, infine, e sempre dietro una ulteriore convocazione d'ufficio disposta dal prefetto, a regolarizzare, nella seduta del 20 luglio 1958, la propria composizione con la estromissione e la surrogazione degli ineleggibili.

Ma i criteri di persistente illegalità e lo spirito di intolleranza che quell'episodio esprime, in modo così sintomatico, non furono affatto abbandonati, in prosieguo, dagli amministratori del Comune suddetto e vennero assunti, anzi, a sistema della loro condotta, nella gestione dell'Ente.

Il Prefetto di Nuoro non ha mancato di esercitare su quella civica rappresentanza il più assiduo controllo e di avvalersi dei mezzi correttivi consentiti dalla legge.

Ma di fronte ad un Consiglio comunale travagliato da interne discordie, abulico ed inerte nei riguardi dei suoi fondamentali compiti d'istituto, incapace di contrastare gli arbitri ed il dispotismo del sindaco che lo ha completamente esautorato, riuscendo a neutralizzare ogni tentativo di opposizione anche in seno alla Giunta municipale, l'azione moderatrice esercitata dalla Prefettura, i frequenti suoi interventi repressivi e sostitutivi, i rilievi e gli ammonimenti di continuo rivolti, non sono valsi a condurre quell'Amministrazione elettiva sulla via di una corretta e bene ordinata gestione della cosa pubblica.

La sostanziale inefficienza degli organi collegiali, posta in chiara evidenza, specie per quanto riguarda il Consiglio, anche dall'esiguo numero e dallo scarso rilievo delle deliberazioni adottate in tre anni — buona parte delle quali, peraltro, sono risultate illegittime e perciò annullate dalla Prefettura — ha determinato, da un canto, gravi carenze nella funzionalità dei servizi e nella cura degli interessi dell'Ente, dall'altro ha reso possibili illegalità ed abusi sempre più frequenti da parte del sindaco, che ha improntato la propria azione ad una concezione troppo personalistica della pubblica funzione, con grave noncuranza delle prescrizioni della legge e dell'autorità di controllo.

I risultati delle ispezioni ripetutamente eseguite al Comune, in questi ultimi tempi, offrono un quadro quanto mai allarmante della situazione di quella civica azienda.

I tributi sono applicati con criteri arbitrari, o addirittura se ne omette la riscossione anche quando ne sono stati predisposti i ruoli, mentre per alcune imposte non sono state neppure adottate, o sono andate disperse, le deliberazioni concernenti le relative tariffe, sicchè si supplisce con criteri empirici, a seconda delle circostanze; i beni patrimoniali del Comune sono lasciati in istato di abbandono, esposti ad ogni abusivo sfruttamento di privati. Nel settore delle spese, poi, la prodigalità e l'arbitrio degli amministratori non hanno limiti: cospicue somme sono erogate e gravosi impegni vengono assunti, assai spesso fuori delle forme e dei controlli di legge, per fini di nessuna o di dubbia utilità ed urgenza, anche in difetto della necessaria capienza in bilancio; essendo stata, inoltre, omessa da epoca remota la compilazione dell'elenco dei poveri, l'assistenza medico-farmaceutica viene attuata senza alcun criterio, con rilevanti abusi, per favoritismo personale o di parte; per contro, la malintesa liberalità dell'Amministrazione si arresta di fronte alle fondamentali esigenze di vita dei dipendenti comunali, ai quali sono stati negati, nonostante le continue sollecitazioni della Prefettura, quei miglioramenti economici consentiti dalla legge ed ormai generalmente concessi ovunque. Assai profondo, perciò, è il malcontento che serpeggia tra il personale, anche in relazione alle continue angherie di cui alcuni dipendenti sono fatti segno, senza alcun fondato motivo, da parte degli stessi amministratori e, in particolare, del sindaco.

A quest'ultimo vanno, infine, addebitati, oltre alle molteplici scorrettezze amministrative ed all'indirizzo generale dell'attività amministrativa al quale si è accennato, anche gravi fatti specifici, inerenti all'esercizio della sua funzione, per i quali pendono, a suo carico, procedimenti penali per truffa, interesse privato in atti di ufficio e peculato.

Naturalmente, questo modo d'amministrare ha condotto al completo dissesto le finanze del Comune, mentre pauroso e

generalizzato è il disordine interno ed il disfunzionamento degli uffici e dei servizi municipali.

Sul piano amministrativo, quindi, la situazione si presenta critica e non suscettiva, per lo stesso estendersi e cronicizzarsi delle irregolarità e dei disservizi, di adeguato riparo con gli ordinari mezzi correttivi e sostitutivi, d'altronde già ripetutamente ma inutilmente sperimentati dalla Prefettura.

Ora le illegalità, il disordine, il disservizio, nonchè lo stesso clima di contrasti e di avversioni personali cui gli amministratori hanno dato vita, hanno finito, a lungo andare, col determinare nella popolazione, insieme con la più profonda disistima verso la civica Amministrazione, un vivissimo senso di inquietudine e di malcontento che si è già tradotto in manifestazioni di protesta ma che potrebbe facilmente degenerare in più gravi turbamenti dell'ordine pubblico.

In tale stato di cose, il Prefetto di Nuoro ha ritenuto indispensabile provvedere, in via immediata, coi poteri dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, alla sospensione di quel Consiglio comunale ed ha rappresentato l'assoluta ed urgente necessità di disporne lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Le suesposte risultanze, e le stesse immediate favorevoli ripercussioni che il provvedimento di sospensione ha avuto localmente, inducono a ritenere pienamente sussistenti, nella fattispecie, gli estremi di legge per far luogo al provvedimento proposto dal prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Lodè e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del ragioniere di prefettura Giovanni Battista Milia.

Roma, addì 23 agosto 1960

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Amministrazione elettiva del comune di Lodè (Nuoro), con la sua azione improvvida, pervicacemente ispirata a criteri illegali e discriminatori, oltre a compromettere, in modo assai grave, la funzionalità dei servizi e gli interessi fondamentali del civico ente, ha creato nell'ambiente locale uno stato di diffuso malcontento e di viva tensione degli animi che costituisce seria e permanente minaccia per l'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrano gli estremi di legge per far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lodè (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il ragioniere di prefettura, Giovanni Battista Milia, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del civico ente sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1960

GRONCHI

SCELBA

(5699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 15 relativo alla costruzione di quattro maternità nel territorio delle Comore

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 14 luglio 1960, pubblica il bando di gara n. 15 relativo alla costruzione di quattro maternità nel territorio delle Comore:

Domoni (Anjouan) — Moroni (Grande-Comore) — Mamoutzou (Mayotte) e Fomboni (Mohéli), finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di Frs. CFA 20.000.000.

Termine previsto per l'esecuzione: 9 mesi. Le offerte dovranno essere inviate al « Service des travaux publics » a Dzaoudzi (Arcipelago delle Comore) non più tardi delle ore 11 locali (ore 8 G.M.T.) del giorno 30 settembre 1960. In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5687)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 907-AL, della cessata ditta Forniture Industriali ed artistiche (F.I.A.) già esercente un laboratorio di oreficeria in Alessandria, corso Acqui n. 29-B.

(5584)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Marina di Ascea, del comune di Ascea.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 agosto 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 30.400, sita nella spiaggia di Marina di Ascea, riportata in catasto al foglio n. 9, particella 16-*a*, del comune di Ascea.

(5698)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 9904/1770, riguardante la sclassificazione, per alienazione, al sig. Marcucci Umberto, di sei zone del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco in Atessa e Scerni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 28 marzo 1960, ove è detto « ... estese complessivamente mq. 2750 ... » leggasi « ... estese complessivamente mq. 21.750 ... ».

(5697)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 258, compresa nel comune di Bagnaria, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: fosso Spizzirò e strada comunale per Piaggi;
est: confine comunale di Varzi;
sud: strada comunale per Livelli e fosso Crocetta;
ovest: rio Massoni e strada per Piaggi.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, dell'estensione di ettari 1210 circa, compresa nei comuni di Marano e Pavullo sul Panaro, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: rio Torto;
est: fiume Panaro;
sud: strada C'Aschiera per Madonna del Carrobbio;
ovest: strada che da Madonna del Carrobbio per Montecesare, Quercetolo, passa a est del molino del Garofano e prosegue fino a rio Torto.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Imperia, dell'estensione di ettari 2440 circa, compresa nel comune di Triora, delimitata dai sottoindicati confini:

ovest: la frontiera italo-francese, dal Monte Grai al Monte Saccarello;
nord: lo spartiacque dal Monte Saccarello al passo del Garezzo attraverso cima Valletta, passo di Garlenda a Monte Frontè;
est-sud: dalla galleria del Garezzo, la strada militare per Colle Ardente fino all'incontro col torrente Argentina; corso di detto torrente fino alla confluenza col rio Negrè (Creppo) quindi la mulattiera per case Gerbontina, case Goito, cima Croce Cetta, colle Belanda e valle dei Rii fino al confine del comune di Triora col comune di Pigna, indi detto confine fino al Monte Grai.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Arezzo, della estensione di ettari 970 circa, compresa nei comuni di Arezzo e Civitella della Chiana, denominata « Pieve a Maiano », delimitata dai sottoindicati confini:

est: dal bivio della strada statale di Val d'Arno n. 69 con la strada comunale per Monte Sopra Rondine, in direzione nord, segue detta strada comunale fino al ponte sul fosso del Rio; percorre quindi il predetto fosso fino alla confluenza con il canale maestro della Chiana e segue poi la sponda sud-ovest del canale stesso fino alla confluenza del fiume Arno;
nord: dal detto punto di confluenza, in direzione ovest, segue il corso del fiume Arno fino alla confluenza con il borro del Palazzone;
ovest: dalla predetta confluenza, in direzione sud, segue il borro del Palazzone fino ad incontrare la strada statale di Val d'Arno n. 69, in località Ponte del Palazzone;
sud: dal suddetto ponte, in direzione est, segue la strada statale di Val d'Arno n. 69, fino al bivio con la strada comunale di Monte Sopra Rondine.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro, dell'estensione di ettari 1800 circa, compresa nei comuni di Novafeltria e Sant'Agata Feltria, denominata « Botticella », delimitata dai sottoindicati confini:

nord: torrente Doccia fino a Casa Canadei;
est: strada vicinale Ca Canadei; le Ville; il Poggio; Ponte Prena; strada provinciale Marechiese fino a Ponte Messa;
sud-ovest: strada comunale per Sant'Agata Feltria, da Ponte Messa al bivio Madonna di Fonte; strada comunale fino a M. Benedetto; strada vicinale M. Benedetto-La Botticella; strada provinciale Santagatese.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, dell'estensione di ettari 1700, compresa nel comune di Narni, località « Faiola », delimitata dai sottoindicati confini:

nord: via Flaminia, tratto che va dal confine di Narni-Terni (Castelchiaro) fino al podere Palombara;
est: strada comunale che da Castelchiaro per podere Streppara conduce a Fiaiola; strada campestre che da Fiaiola conduce a M.o Cipiccia;
sud-ovest: strada di Itieli che dalla via Flaminia per i Cappuccini conduce fino a M.o Cipiccia.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 41 circa, compresa nel comune di Collegno, delimitata dai sottoindicati confini:

dal molino della Barca, fiume Dora fino alla Chiesa di San Martino, quindi canale di Orbassano e strada vicinale della Barca fino al molino della Barca.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, dell'estensione di ettari 200 circa, compresa nel comune di Soriano nel Cimino, località Pietreto e Palombaia, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: con la strada Ortana;
est: con la Fornacchia e Poggio Tondo;
sud: con la strada provinciale Soriano-Viterbo;
ovest: con la Bigattiera.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, dell'estensione di ettari 200 circa, compresa nel comune di Viterbo, denominata « Acquarossa », delimitata dai sottoindicati confini:

nord: strada consorziale Ferento fino al confine del comune di Vitorchiano;
ovest: strada provinciale di Viterbo-Bagnoregio; strada consorziale Acquarossa; strada Pian del Cerro;
sud: contrada Magoni; fosso Ferriera fino alla strada Fercete;
est: confine comune di Vitorchiano; Fosso Fornicchio.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Viterbo, dell'estensione di ettari 350 circa, compresa nel comune di Viterbo, denominata « Pian di Giorgio », delimitata dai sottoindicati confini;

nord: fosso Ombrone; Campo Lepre; strada poderale;
ovest: strada Ombrone; Casale della Macchia;
sud: strada Ombrone;
est: strada provinciale Viterbo-Bagnoregio.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Macerata, della estensione di ettari 460, compresa nel comune di Mogliano, delimitata dai sottoindicati confini:

est: strada comunale per Santa Croce;
ovest: torrente Ete Morto;
ovest: strada provinciale per Massa Fermana;
nord: strada provinciale Loro Piceno-La Macina.

(5436)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili espropriati per la costituzione degli Aeroporti di Olbia-Venafiorita e Olbia-Fausto Noce.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 13 giugno 1960, n. 320, registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1960, al registro n. 24 Aeronautica, foglio n. 20, è stato precisato:

a) che la zona di terreno facente parte dell'Aeroporto di Olbia-Venafiorita oggetto della dismissione di cui al decreto ministeriale n. 343 in data 14 marzo 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 23 maggio 1955, è quella controdistinta nel catasto del comune di Olbia con i seguenti dati:

foglio 59 mappale 36-*a* e 36-*b* superficie da dismettere Ha. 6.49.40;

b) che le altre zone di terreno oggetto della dismissione di cui al decreto ministeriale n. 343 in data 14 marzo 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 23 maggio 1955, fanno parte dell'Aeroporto di Olbia-Fausto Noce e sono controdistinte nel catasto del comune di Olbia con i seguenti dati:

foglio 30 mappale 44 sup. da dismettere Ha. 1.52.00
foglio 41 mappale 45 sup. da dismettere Ha. 3.02.00
foglio 41 mappale 46 sup. da dismettere Ha. 0.04.00
foglio 41 mappale 47 sup. da dismettere Ha. 0.46.72
foglio 41 mappale 50 sup. da dismettere Ha. 3.21.12
foglio 41 mappale 51 sup. da dismettere Ha. 1.40.80
foglio 41 mappale 52 sup. da dismettere Ha. 0.45.60
foglio 41 mappale 55 sup. da dismettere Ha. 4.29.63
foglio 41 mappale 96 sup. da dismettere Ha. 0.78.00
foglio 41 mappale 155 sup. da dismettere Ha. 0.35.60
foglio 41 mappale 157 sup. da dismettere Ha. 0.09.60
foglio 41 mappale 169 sup. da dismettere Ha. 2.80.00
foglio 41 mappale 181 sup. da dismettere Ha. 1.80.00
foglio 41 mappale 488 sup. da dismettere Ha. 0.76.40
foglio 41 mappale 489 sup. da dismettere Ha. 2.78.90

(5460)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina sociale delle Colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° settembre 1960, i poteri conferiti al rag. Piero Cavezzale, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale delle Colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli), sono stati prorogati dal 23 settembre 1960 al 23 marzo 1961.

(5720)

Scioglimento di quarantasette società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1960, le società cooperative qui appresso indicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « Cuprense », con sede in Cupramontana (Ancona), costituita con atto in data 23 novembre 1953, per notaio dott. Paolo Poeti (fasc. 43914);

2) Società cooperativa di consumo « Unione Cooperative di consumo », con sede in Leno (Brescia), costituita con atto in data 10 agosto 1945, per notaio dott. Giacomo Pasini (fascicolo 6541);

3) Società cooperativa di pesca « Saverio Saffioti Industria Pesca », con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita con atto in data 26 novembre 1947, per notaio dott. Marazzito Fortunato (fasc. 50119);

4) Società cooperativa mista « Libertas », con sede in Piansano (Viterbo), costituita con atto in data 15 settembre 1946, per notaio dott. Giuseppe Corbò (fasc. 10326);

5) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Tortona (Alessandria), costituita con atto in data 9 giugno 1954, per notaio dott. Carlo Ferruccio Artana (fasc. 46769);

6) Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Tortona (Alessandria), costituita con atto in data 13 ottobre 1954, per notaio dott. Carlo Ferruccio Artana (fasc. 48509);

7) Società cooperativa edilizia « Buona Unione Democratica - B.U.D. », con sede in Ancona, costituita con atto in data 10 maggio 1955, per notaio dott. Armando Castellucci (fasc. 51281);

8) Società cooperativa di consumo « Fra il personale del Banco di Lavoro - Co.Per.Banco », con sede in Bari, costituita con atto in data 12 aprile 1945, per notaio dott. Cavaliero Giuseppe (fasc. 3113);

9) Società cooperativa di lavoro « Combustibili », con sede in Bari, costituita con atto in data 11 novembre 1943 per notaio dott. Vito De Pinto (fasc. 206);

10) Società cooperativa di lavoro « Consorzio commercianti dettaglio tessuti abbigliamento », con sede in Bari, costituita con atto in data 23 dicembre 1944 per notaio dott. Vito De Pinto (fasc. 3378);

11) Società cooperativa di lavoro « C.E.P.I.S. - Costruzioni Edilizie Ponti Idraulica Strade », con sede in Bari, costituita con atto in data 17 ottobre 1946, per notaio dott. Artidoro Carlone (fasc. 12160);

12) Società cooperativa edilizia « Pace e libertà Bellacosta », con sede in Bologna, costituita con atto in data 9 ottobre 1955, per notaio dott. Giulio Filiberti (fasc. 53132);

13) Società cooperativa edilizia « Cav. uff. Primo Garagnani », con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), costituita con atto in data 6 dicembre 1955, per notaio dott. Franco Stame (fasc. 53699);

14) Società cooperativa edilizia « Assistenti universitari », con sede in Bologna, costituita con atto in data 24 giugno 1954, per notaio dott. Gian Luigi Rossi (fasc. 47386);

15) Società cooperativa di lavoro « La Laboriosa », con sede in Termoli (Campobasso), costituita con atto in data 22 dicembre 1957, per notaio dott. Rinaldo D'Ettorre (fascicolo 60494);

16) Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro », con sede in Serrenti (Cagliari), costituita con atto in data 27 novembre 1955, per notaio dott. Felicetto Contu (fasc. 57597);

17) Società cooperativa edilizia « La Casa del ferroviere », con sede in Aversa (Caserta), costituita con atto in data 21 marzo 1954, per notaio dott. Luigi Farinaro (fasc. 45535);

18) Società cooperativa di lavoro « Edile stradale Valle Primo », con sede in Dolcedo (Imperia), costituita con atto in data 28 gennaio 1951, per notaio dott. Re Bernardino (fascicolo 34856);

19) Società cooperativa di lavoro « Lavoratori del legno affini », con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita con atto in data 23 ottobre 1954, per notaio dott. Francesco Pettinelli (fasc. 48420);

20) Società cooperativa agricola « Prodotti agricoli d'Abruzzo - Cantina sociale - Conco Peligna », con sede in Pratola Peligna, già « Industriale prodotti agricoli », di Sulmona (L'Aquila), costituita con atto in data 12 novembre 1951, per notaio dott. Francesco Pettinelli (fasc. 36842);

21) Società cooperativa di lavoro « Boscaioli Rio », con sede in Rio di Sesta Godano (La Spezia), costituita con atto in data 11 novembre 1951, per notaio dott. Carlo Alberto Federici (fasc 36426);

22) Società cooperativa di consumo « Circolo familiare Cascinazza », con sede in Rebecco sul Naviglio fraz. Cascinazza (Milano), costituita con atto in data 19 ottobre 1957, per notaio dott. Giuseppe Mocchi (fasc. 59539);

23) Società cooperativa edilizia « Cervino - Città studi », con sede in Milano, costituita con atto in data 4 settembre 1958, per notaio dott. Marcello Schiavo (fasc. 63021);

24) Società cooperativa edilizia « Saronno », con sede in Milano, costituita con atto in data 3 ottobre 1958, per notaio dott. Pietro Mencini (fasc. 62935);

25) Società cooperativa edilizia « Bisbina », con sede in Milano, costituita con atto in data 10 settembre 1958, per notaio dott. Pietro Machini (fasc. 62936);

26) Società cooperativa edilizia « Rex », con sede in Milano, costituita con atto in data 17 luglio 1958, per notaio dott. Filippo Andronico (fasc. 62719);

27) Società cooperativa edilizia « Virginia », con sede in Napoli, costituita con atto in data 13 novembre 1957, per notaio dott. Roberto Sanseverino (fasc. 59579);

28) Società cooperativa edilizia « L'Atomica 2ª », con sede in Napoli, costituita con atto in data 27 settembre 1957, per notaio dott. Ugo De Cesare (fasc. 59194);

29) Società cooperativa di lavoro « Artigiana edili boscaioli agresti », con sede in Pian Novello di Cutigliano (Pistoia), costituita con atto in data 14 gennaio 1954, per notaio dott. Francesco Caponnetto (fasc. 44743);

30) Società cooperativa edilizia « La Reggiana », con sede in Reggio Emilia, costituita con atto in data 7 marzo 1956, per notaio dott. Vittorio Casotti (fasc. 54536);

31) Società cooperativa di consumo « Vis Unita », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 ottobre 1944, per notaio dott. Michele Tuccari (fasc. 569);

32) Società cooperativa di lavoro « L'Azione », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 novembre 1946, per notaio dott. Achille Sabelli (fasc. 12213);

33) Società cooperativa di lavoro « La Fiduciosa, già Reduci e operai », con sede in Roma Ostia Lido, costituita con atto in data 24 settembre 1950, per notaio dott. Egidio Marchese (fasc. 33325);

34) Società cooperativa di lavoro « Lega nazionale sinistrati per la costruzione di case economiche », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 novembre 1945, per notaio dott. Francesco Antonelli (fasc. 8431);

35) Società cooperativa di lavoro « Operai scaricatori e trasporti - S.C.O.S.T. », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 novembre 1955, per notaio dott. Romualdi Manoni (fasc. 53968);

36) Società cooperativa agricola « La Terra al Sole », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 settembre 1957, per notaio dott. Italo Gazzilli (fasc. 62334);

37) Società cooperativa agricola « San Giuseppe », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 marzo 1956, per notaio dott. Dante De Sire (fasc. 54398);

38) Società cooperativa edile « Le Torri di San Gimignano », con sede in San Gimignano (Siena), costituita con atto in data 25 novembre 1954, per notaio dott. Diodato Imbellonce (fasc. 48900);

39) Società cooperativa di consumo « Del lavoratore », con sede in Scorze (Venezia), costituita con atto in data 31 dicembre 1955, per notaio dott. Giacomo Pace (fasc. 3148);

40) Società cooperativa di lavoro « Sterratori, muratori ed affini », con sede in Cavanella d'Adige-Chioggia (Venezia), costituita con atto in data 30 ottobre 1945, per notaio dottor Giovanni Pellegrini (fasc. 4250);

41) Società cooperativa edilizia « Santa Cristina », con sede in Venezia, costituita con atto in data 24 dicembre 1954, per notaio dott. Giovanni Candiani (fasc. 49399);

42) Società cooperativa edilizia « Edificatrice veneta fra inquilini », con sede in Venezia, costituita con atto in data 29 novembre 1946, per notaio dott. Antonio Tesseri (fasc. 14730);

43) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Società editoriale San Marco », con sede in Venezia, costituita con atto in data 6 febbraio 1950, per notaio dott. Gino Voltolina (fascicolo 28393);

44) Società cooperativa edilizia « Dipendenti civili Marina Venezia », con sede in Venezia, costituita con atto in data 13 luglio 1950, per notaio dott. Gino Voltolina (fasc. 31652);

45) Società cooperativa edilizia « Casa dello statale », con sede in Venezia, costituita con atto in data 10 novembre 1954, per notaio dott. Antonio Candiani (fasc. 48424);

46) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. Don Orione », con sede in Venezia, costituita con atto in data 5 maggio 1955, per notaio dott. Giovanni Candiani (fasc. 51783);

47) Società cooperativa edilizia « Ancora », con sede in Venezia, costituita con atto in data 12 febbraio 1955, per notaio dott. Gian Carlo Venturi (fasc. 54065).

(5435)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 5 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	638,65	639,10	638,75	639,375	638,40	639,40	639,125	638,50	638,87	639,25
Fr. Sv.	144 —	143,96	143,98	143,965	143,92	143,90	143,965	144 —	143,99	143,94
Kr. D.	90,10	90,12	90.12	90,14	90,15	90,10	90,13	90,10	90,13	90,12
Kr. N.	87,06	87,08	87,09	87,09	87,10	87,05	87,0825	87,07	87,08	87,08
Kr. Sv.	120,45	120,30	120,33	120,30	120,30	120,28	120,2975	120,35	120,32	120,25
Fol.	164,52	164,53	164,53	164,54	164,50	164,53	164,50	164,52	164,53	164,53
Fr. B.	12,40	12,41	12,40875	12,4075	12,40125	12,40	12,4045	12,40	12,40	12,41
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1744,70	1744,75	1744,75	1744,70	1744,625	1744,65	1744,75	1744,75	1744,85	1744,75
Dm. occ	148,82	148,82	148,825	148,82	148,85	148,80	148,82125	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,045	24,04875	24,05	24,05	24,04875	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 5 settembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,55
Id. 3,50 % 1902	80,60
Id. 5 % 1935	105,95
Redimibile 3,50 % 1934	97,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,20
Id. 5 % 1936	101,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	639,25
1 Franco svizzero	143,965
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,086
1 Corona svedese	120,299
1 Fiorino olandese	164,54
1 Franco belga	12,406
1 Franco nuovo (N.F.)	126,652
1 Lira sterlina	1744,725
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	24,049

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli ed esami a centoventi posti per tenente medico in servizio permanente effettivo dell'Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dello Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1960, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di centoventi tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili. Essi dovranno inoltre, essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato in pace ed in guerra e raggiungere la statura minima di m. 1,60 senza eccezione alcuna.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dal concorrente, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda. Il Ministero della difesa-Esercito, non assumerà alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito;

stato civile, con generalità complete se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda, ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti e categorie assimilate come dal successivo art. 13;

la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno, altresì, presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

b) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione eventualmente sostenuti o, in mancanza, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purchè producano entro i trenta giorni successivi, i documenti di cui all'articolo precedente.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità. Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al comando del Distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità e condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente medico in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senz'altro rinuncianti al concorso.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa, dopo che siano state assunte le debite informazioni, si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal generale medico, direttore generale di sanità militare, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, dei quali due liberi docenti, membri;

da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello dei quali uno libero docente, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva della Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, segretario senza diritto a voto.

Art 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgeranno in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti;

b) prova orale e pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e pratica di semeiotica e clinica chirurgica, con nozioni di chirurgia d'urgenza.

Durata di ciascuna prova orale e pratica: a giudizio della Commissione.

In ciascuna delle due prove, orali e pratiche di clinica e semeiotica medica e chirurgica, il candidato, su di un ammalato designato dalla Commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicando per esse il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, dalla loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità pratica nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso di urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Le prove orali e pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma pressi l'Ospedale militare Celio.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686,

Art. 12.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare, per ogni singolo candidato, la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche ed orale) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto a presentarsi alle altre.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno a qualche prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire, al Ministero difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale medesima, i sottonotati documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta da bollo da L. 100 rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);

2) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100);

3) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200);

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) titolo di studio: diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale di medico-chirurgo rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni, sempre che non sia stato già prodotto ai sensi della lettera *b*) dell'art. 4 del presente bando, fermo restando che, ai fini della nomina, l'abilitazione professionale dovrà, in ogni caso, avere carattere definitivo.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, nell'ordine di graduatoria. L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presenteranno, nel termine che verrà loro fissato, all'Ente di destinazione, saranno di ufficio dichiarati rinuncianti alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti medici frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 21 luglio 1960

p. *Il Ministro*: AMATUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Registro n. 8, *foglio n.* 331

(5704)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Rettifica di due nominativi di candidati risultati idonei al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1957, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1958, registro n. 41 Difesa-Aeronautica, foglio n. 34);

Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 1960, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1960, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 363);

Considerato che il nome del candidato Caponetto, classificato al 17° posto della graduatoria di concorso, è Antonino e non Antonio ed il nome del candidato Tinivelli, classificato al 23° posto della graduatoria stessa, è Gisberto e non Gilberto, come risulta dagli atti di nascita dei predetti candidati;

Decreta:

I nomi dei candidati classificati al 17° ed al 23° posto della graduatoria degli idonei al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1960 in preambolo, sono rettificati come segue:

17. Caponetto Antonino e non Antonio;
23. Tinivelli Gisberto e non Gilberto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1960
Registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 259. — RODRIGUEZ

(5685)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 13 aprile 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 7, 8, 9 e 10 novembre 1960, con inizio alle ore otto.

(5721)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 12 aprile 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17, 18, 19 e 20 ottobre 1960, con inizio alle ore otto.

(5723)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e la prova facoltativa di lingua tedesca del concorso pubblico per esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19, 20, 21 e 22 dicembre 1960, con inizio alle ore 8.

(5722)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Alle ore 8,30 dei giorni 28, 29 e 30 settembre 1960, presso l'aula *C* del Palazzo degli esami in via Girolamo Induno, si svolgeranno le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 27 aprile 1960.

(5724)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Comacchio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduto il proprio decreto 21 giugno 1960, n. 1536/San. di prot., relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Comacchio, bandito con proprio decreto 20 gennaio 1960, n. 141/San. di prot.;

Veduta la deliberazione della Giunta municipale di Comacchio, con cui la stessa, in revoca e sostituzione della precedente deliberazione 24 maggio 1960, n. 240, designa nella sola persona del prof. Gian Riccardo Rio, ufficiale sanitario del comune di Ferrara, l'ufficiale sanitario membro della predetta Commissione;

Ritenuto doversi provvedere alla conseguente modifica del provvedimento di sostituzione della Commissione predetta, in quanto in seno ad essa deve nominarsi l'ufficiale sanitario designato dal Comune, presso cui trovasi vacante il posto messo a concorso, e non un ufficiale sanitario, a tale fine scelto dal medico provinciale su di una terna di ufficiali sanitari, fornita dal Comune predetto;

Veduti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 284, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Salvatore Scuderi è chiamato a fare parte della Commissione giudicatrice al posto di ufficiale sanitario del comune di Comacchio, quale ufficiale sanitario designato dallo stesso Comune, il prof. Gian Riccardo Rio, ufficiale sanitario del comune di Ferrara.

Ferrara, addì 30 agosto 1960

Il medico provinciale: SCANDURA

(5705)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 5865 del 30 aprile 1958 relativo al bando di concorso, per titoli ed esami per due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 10855 del 19 maggio 1959;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1957:

1. Pinto Vito . . . . punti 156,49 su 200
2. Bifulco Francesco . . . . . » 132,31 »
3. Testa Filippo . . . . . » 130,23 »
4. Sepe Emilio . . . . . » 127,47 »
5. De Magistris Antonio . . . . » 121,52 »
6. Monda Vincenzo . . . . . » 118,39 »
7. Di Lauro Lidia . . . . . » 115,39 »
8. Scapaticci Claudio . . . . . » 113,67 »
9. Criscuolo Giuseppe . . . . » 110,50 »
10. De Micco Agostino . . . . » 105 — »

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 23 agosto 1960

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15341 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, per titoli ed esami per due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1957;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso suindicato;

Visto gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate;

1) Pinto Vito: Castellammare di Stabia;
2) Bifulco Francesco: Sorrento.

I suddetti dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, richiamato nelle premesse.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 23 agosto 1960

Il medico provinciale: TECCE

(5658)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso ai posti di ufficiale sanitario vacanti nel comune di Velletri e nel Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Albano Laziale-Genzano-Ariccia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 25458 in data 30 settembre 1957, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti nel comune di Velletri e nel Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Albano Laziale-Genzano-Ariccia;

Visto il proprio decreto n. 9948 in data 29 febbraio 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate nonchè la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Colitti Giovanni . . . . punti 145,3790 su 200
2. Imperiale Marino . . . . » 129,1580 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Roma, addì 19 agosto 1960

Il medico provinciale: TRAVERSA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7050 in data 19 agosto 1960, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nel comune di Velletri e nel Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Albano Laziale-Genzano-Ariccia bandito con decreto prefettizio n. 25458 in data 30 settembre 1957;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Roma numero 55741 del 16 luglio 1960, con il quale viene autorizzato il distacco del comune di Albano Laziale dal predetto Consorzio di vigilanza igienica;

Viste le domande dei singoli candidati, nonchè esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Colitti Giovanni è nominato ufficiale sanitario del comune di Velletri.

Egli dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto e, nel caso non assuma servizio entro il termine predetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il dott. Colitti dovrà fissare la propria residenza nel comune di Velletri e dovrà attenersi agli obblighi inerenti al posto che verranno o siano stati stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sanitarie nonchè dal regolamento comunale.

Il sindaco del comune di Velletri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Roma, addì 19 agosto 1960

Il medico provinciale: TRAVERSA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7050 in data 19 agosto 1960, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nel comune di Velletri e nel Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Albano Laziale-Genzano-Ariccia bandito con decreto prefettizio n. 25458 in data 30 settembre 1957;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Roma numero 55741 del 16 luglio 1960, con il quale viene autorizzato il distacco del comune di Albano Laziale dal predetto Consorzio di vigilanza igienica;

Viste le domande dei singoli candidati, nonchè esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Imperiale Marino è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Genzano e Ariccia.

Egli dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto e nel caso non assuma servizio entro il termine predetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il dott. Imperiale dovrà fissare la propria residenza nel comune di Genzano e dovrà attenersi agli obblighi inerenti al posto che verranno o siano stati stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè dal regolamento comunale.

Il sindaco del comune di Genzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Roma, addì 19 agosto 1960

Il medico provinciale: TRAVERSA

(5547)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1385 in data 8 aprile 1960, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 2900 in data 9 luglio 1960 col quale l'ostetrica Romanoni Lidia è stata dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra ed assegnata alla condotta ostetrica di Olevano Lomellina;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia dell'ostetrica Romanoni Lidia, si deve procedere alla assegnazione della sede di Olevano Lomellina, rimasta vacante, tra le candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Viste le risultanze delle interpellazioni alle candidate che seguono in graduatoria l'ostetrica Romanoni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Alteroni Gina è assegnata alla condotta di Olevano Lomellina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, e all'albo pretorio del Comune interessato.

Pavia, addì 19 agosto 1960

Il medico provinciale: LUPI

(5638)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio precedente decreto 27 giugno 1960, n. 2316, con il quale il dott. Giovanni Di Napoli veniva dichiarato vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, per la condotta di Monteguidi-Mensano;

Vista la nota in data odierna con la quale il sindaco di Casole d'Elsa comunica che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina a titolare di detta condotta;

Ritenuto che, fra i concorrenti collocati in graduatoria dopo il rinunciatario, il dott. Giovanni Borghi ha diritto alla assegnazione del posto resosi disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato da quest'ultimo concorrente;

Visto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 100/1/884 in data 30 novembre 1959;

Decreta:

Il dott. Giovanni Borghi è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa, per la condotta di Monteguidi-Mensano (Casole d'Elsa).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 23 agosto 1960

L'ispettore generale medico dirigente: VEZZOSO

(5637)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.